



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL  
TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

All.: 3 (tre)

P.d.c. [marco.bacchini@commissarioricostruzione.it](mailto:marco.bacchini@commissarioricostruzione.it)

**OGGETTO: Visto di congruità per liquidazione parcelle professionali - interventi Ordinanza n. 48/2025 Commissario Straordinario – Risposta a note della Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell’Emilia-Romagna e di Consap**

**A** Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell’Emilia-Romagna  
[fedinger@ingpec.eu](mailto:fedinger@ingpec.eu)

Consap S.p.A.  
[consap@pec.consap.it](mailto:consap@pec.consap.it)

^^^

Riferimento: Ns. Prot. 2025\_8268, 2025\_8327 e 2025\_3650

---

Nel prendere atto della nota della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri dell’Emilia-Romagna (prot. n. 2025\_8327) relativa all’oggetto, si ritiene opportuno formulare le seguenti precisazioni.

La richiesta della Struttura commissariale di apporre il visto di congruità sulle parcelle professionali (nota 3650\_2025 inviata a Consap il 15.07.2025) è fondata sull’esigenza di verificare che anche le prestazioni professionali siano rese nel rispetto dei principi della legge 49/2023, che assicura ai professionisti un compenso proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, prevedendo la nullità degli accordi al ribasso e possibili sanzioni deontologiche.

Più in generale, si ritiene necessario garantire il rispetto dei principi fondamentali della deontologia professionale e delle disposizioni contenute negli artt. 8 e 41 (e nel relativo allegato I.13) del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Premesso quanto sopra, pur non condividendo che il visto di congruità possa essere considerato “*pleonastico, ridondante e non necessario*”, si prende atto che gli Ordini professionali dell’Emilia-Romagna non possono svolgere tale attività, poiché – in base ai rispettivi regolamenti – l’emissione del parere di congruità richiede l’attivazione di un procedimento con tempistiche e modalità non compatibili con le richieste formulate da Consap.

Con riferimento, invece, alla nota inviata alla scrivente Struttura Commissariale da parte di Consap (iscritta al protocollo con il numero 2025\_8268) si prende atto di quanto comunicato e, in particolare, che:

- *“Alla data di ricezione della predetta nota (rif. nota del Commissario prot.3650 del 15.07.2025) la scrivente aveva già contrattualizzato n.169 professionisti per altrettanti interventi;*
- *L'importo contrattuale è stato determinato da Consap S.p.A. sulla base: (i) del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai Sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”; e (ii) dell'allegato 1.13 del D.Lgs 36/23 e ss.mm.ii;*
- *Nella richiesta d'offerta inviata da Consap ai professionisti invitati a presentare la propria quotazione, era stabilito che essi dovevano offrire un ribasso percentuale sul calcolo della parcella base effettuato da Consap;*
- *I contratti sottoscritti riportano la frase "Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale" pertanto è da intendersi a corpo.”*

Tutto ciò premesso, al fine di rispettare i principi in precedenza richiamati, si richiede che il rispetto delle norme sopra evidenziate e dei contratti che da esse discendono, sia attestato dal Responsabile Unico del Procedimento, mediante una specifica dichiarazione.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimento.

Il Vicecommissario  
Gianluca Loffredo